



- ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, che, identificando obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, potrebbero determinare una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione;
- l'individuazione delle aree "non idonee" effettuata con l'atto regionale ha carattere esaustivo, in quanto, ai sensi del punto 1.2. delle Linee guida nazionali "Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17";
 - pertanto, vista la riserva così operata dalla norma statale, confermata dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, dalla data di pubblicazione della DAL 51 (5 agosto 2011) si considerano applicabili al territorio regionale esclusivamente le previsioni della delibera stessa¹ e si devono considerare superati (e preclusi per l'avvenire) ulteriori criteri localizzativi e limiti posti dalla pianificazione urbanistica e territoriale, che risultino in contrasto con le prescrizioni della stessa deliberazione;
 - la stessa DAL 51 del 2011 al punto f) del deliberato prevedeva che le Amministrazioni provinciali avrebbero potuto confermare, con apposita deliberazione da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa sul BURERT previa intesa con la Regione, la disciplina più restrittiva eventualmente già prevista dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) in merito alla non idoneità alla localizzazione di detti impianti. Qualora questa facoltà non sia stata esercitata, dalla data di entrata in vigore della DAL 51 trovano applicazione soltanto le prescrizioni regionali;
 - questa scelta trova fondamento nel particolare favore che l'ordinamento statale italiano riconosce alle fonti rinnovabili, dando alle Regioni il compito di trovare, attraverso le regolamentazioni, un corretto equilibrio tra l'esigenza di tutela ambientale e paesaggistica del territorio e la necessità di un efficiente approvvigionamento energetico. Da ciò discende che gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sebbene siano impianti produttivi, godono di un regime di particolare agevolazione, tanto da essere classificati dalle norme vigenti² come impianti di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, ubicabili anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e senza la necessità di specifica variante.

La DAL 51 del 2011, al Paragrafo 5 dell'Allegato, ha individuato alla lettera A) le zone e i siti considerati non idonei alla installazione di tali impianti, mentre alla lettera B) sono indicate le prescrizioni da osservare per l'installazione degli stessi impianti nelle aree e siti idonei, considerando tali tutti quelli che non espressamente indicati nella lettera A).

Con la precedente nota regionale è stato segnalato che le zone di cui all'art. 27 del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità", così come attuate e specificate dai PTCP in base a quanto disposto dallo stesso piano

¹ Come previsto al punto 6 del paragrafo 1 dell'allegato alla DAL n. 51/2011.

² Decreto Legislativo n. 387/2003, art. 12, comma 1.



regionale non sono espressamente elencate tra le aree non idonee, e questo comporta che in queste aree è sempre possibile realizzare la tipologia di impianti di energia rinnovabile di cui si tratta. Naturalmente, come già evidenziato nella precedente nota regionale, è sempre possibile, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissare idonee e adeguate prescrizioni sia localizzative che progettuali ai fini della sostenibilità della realizzazione dell'intervento.

Con la richiesta odierna si chiede, inoltre, come comportarsi se nella stessa area insista anche una zona di cui all'art. 10 del PTPR, "Sistema forestale e boschivo".

Tali aree sono ricomprese nella elencazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti di cui si tratta. La DAL 51, al Paragrafo 5 dell'Allegato, alla lettera A) infatti recita:

"A) Sono considerate non idonee all'installazione di impianti idroelettrici le seguenti aree:

..omissis...

1.2 sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR), ferme restando le esclusioni dall'applicazione dei divieti contenute nello stesso articolo;

...omissis.."

Per capire meglio la lettera del regolamento, è necessario verificare quanto specificato dal successivo Paragrafo denominato "Descrizione delle disposizioni che rendono incompatibile l'installazione degli impianti idroelettrici" (che segue l'individuazione del paragrafo di cui alla lettera A), che ha l'obiettivo di esporre le motivazioni della esclusione. Per quanto riguarda l'art. 10 del PTPR si legge:

"Il sistema forestale e boschivo (art.10 del PTPR) ha prioritarie finalità di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di riequilibrio climatico. Il comma 9 del citato articolo ammette nelle aree di tale sistema, ad eccezione delle aree di particolare attenzione (v. ultima parte dello stesso comma 9), la sola realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale."

Pertanto, dalla citata Descrizione si desume che la non idoneità delle aree soggette all'art. 10 del PTPR siano relative alle stesse limitazioni già stabilite dallo stesso Piano regionale, volendo con ciò segnalare che in tali aree è possibile realizzare esclusivamente opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, come peraltro sono classificati gli impianti di cui si tratta. Non si ritiene, quindi, che siano rilevabili ulteriori limiti, né tantomeno limiti o esclusioni derivanti da disposizioni di piano contrastanti con la DAL 51, che, come detto, non sono applicabili, salvo che non siano state riconfermate dalla Provincia in attuazione del Punto f) del deliberato della stessa DAL 51 del 2011.

D'altra parte, lo stesso art. 10 del PTPR stabilisce al comma 9 che le opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale realizzabili debbano essere esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione, mentre prevede al comma 9bis che sia possibile la realizzazione della stessa tipologia di opere anche in assenza di previsione da parte della pianificazione, come infatti succede nel caso di impianti di energia rinnovabile, subordinandola comunque alla verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale.



Inoltre, si chiarisce che la disposizione di cui all'art. art. 10, comma 9ter in base alla quale per le opere non soggette a previsione pianificatoria "dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dalle Province all'interno dei P.T.C.P.", non è opponibile alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, in quanto come già detto tale eventuale rispetto localizzativo, ove fosse già stato prescritto dalla pianificazione territoriale, avrebbe dovuto essere oggetto di espressa riconferma da parte dell'Amministrazione provinciale.

Pertanto, come già segnalato, si ritiene sempre possibile nel caso specifico, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissare idonee e adeguate prescrizioni sia localizzative sia progettuali finalizzate alla sostenibilità della realizzazione dell'intervento, che siano rispettose della compatibilità paesaggistica e ambientale dell'impianto da realizzare.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio
Dott. Roberto Gabrielli

AM/